



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORDINANZA N. 17 del 30/05/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E SERALE ESTIVO

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Visti:

- il Regolamento comunale in materia di commercio e attività produttive approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 17/12/2020;
- ALLEGATO D - Disciplina speciale del Mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/04/2026;
- Determina del settore Lavori Pubblici n.115/2026, avente ad oggetto "Procedura comparativa pubblica per l'assegnazione di n. 43 stalli del "mercatino estivo serale di valorizzazione territoriale" - Stagione 2026. Approvazione graduatoria", nonché i relativi allegati A "Graduatoria" e B "Planimetria mercato".

Considerato che nel territorio del Comune di Palau, come da disciplina vigente, sono previsti due tipi di mercato:

- Mercato settimanale: in via Fontevecchia (dall'ingresso del parcheggio a pagamento Ex Campo sportivo fino a Piazza due Palme, fronte area giochi e area disco orario con accesso da Viale delle Palme), tutti i venerdì dalle ore 07:30 (accesso alle 06.30) alle 14:00;
- Mercato serale estivo: in via Nazionale (da Via Luras a Piazza Fresi) e Piazza Fresi, dal 1° giugno al 15 ottobre, dalle 20:30 (accesso alle 20.00) alle 00:30.

Considerato che, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di allestimento, vendita e smontaggio delle strutture mercatali, si rende necessario disciplinare la circolazione e la sosta nell'area interessata;

Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedimenti a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità e del corretto svolgimento dell'attività mercatale;

Visto il parere positivo espresso dall'ANAS registro ufficiale.U.0394322.10-05-2024, relativamente alla chiusura di via Nazionale per il mercato serale;

Visti:

- gli artt. 5, 7 comma 1 lettera a) e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della strada;



- l'art. 38, comma 3, del Nuovo Codice della strada disciplinante l'apposizione della segnaletica temporanea e la prevalenza di questa sulla disciplina stabile anche quando in contrasto con questa;
- il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco in vigore, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto di procedere in merito;

ORDINA

- 1) **Mercato settimanale del venerdì**: tutti i venerdì dalle ore 07:00 alle ore 14:00:
 - divieto di transito e sosta in via Fontevecchia (dall'ingresso del parcheggio a pagamento Ex Campo sportivo fino a Piazza due Palme, fronte area giochi e area disco orario con accesso da Viale delle Palme);
 - divieto di transito in via Sportiva, con inversione del senso di marcia riservato ai soggetti residenti/domiciliati nelle abitazioni private/strutture ricettive site in via Fontevecchia, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.
- 2) **Mercato serale estivo**: dal 1° giugno al 15 ottobre, dalle ore 20:00 alle ore 00:30:
 - divieto di transito assoluto e sosta con rimozione forzata in via Nazionale, dall'intersezione con via Luras sino a Piazza Fresi;
 - divieto di transito in via Nazionale, dall'intersezione con via Baragge-via delle Ferrovie, sino all'intersezione con via Luras, ad eccezione dei veicoli dei soggetti residenti/domiciliati nella parte di centro abitato oggetto di divieto al solo fine di raggiungere la propria abitazione/struttura ricettiva. Il divieto è comunque assoluto per gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, autocaravan, caravan, autotreni, rimorchi e semirimorchi ed autobus;
 - divieto di transito in via la Maddalena, via Garibaldi (tratto via la Maddalena – via dei Mille), ad eccezione dei veicoli dei soggetti residenti/domiciliati nella parte di centro abitato oggetto di divieto al solo fine di raggiungere la propria abitazione/struttura ricettiva.

L'accesso è consentito esclusivamente:

- a) agli operatori autorizzati del mercato;
- b) ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- c) ai veicoli delle Forze di Polizia;
- d) ai mezzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

DISPONE

Gli utenti della strada saranno portati a conoscenza della presente ordinanza mediante apposizione della relativa segnaletica e chiusura delle strade operata dal personale incaricato.

La trasmissione del presente provvedimento a:



- a) centrale operativa 118;
- b) Comando Stazione dei Carabinieri;
- c) Tenenza della Guardia di Finanza;
- d) Vigili del fuoco;
- e) Protezione civile;
- f) Autolinee di trasporto pubblico e privato.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

AVVISA

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si procederà con l'applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative previste dalla legge.

Alle Autolinee di trasporto pubblico e privato sarà garantito il passaggio al Porto commerciale, tramite via Baragge, via delle Ginestre, via Capo d'Orso, via Ulisse e viale delle Palme.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 495/92 da coloro i quali abbiano interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti. Per quanto attiene l'aspetto amministrativo, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel Termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N° 1199).

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

Il Responsabile del Settore Vigilanza

WALTER NIEDDU

documento firmato digitalmente